SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA. AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1990, n. 151.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 14 giugno 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1984 (settennali), 1° luglio 1984 (settennali), 17 gennaio 1986 (quinquennali), 20 luglio 1987 (quinquennali), 1° gennaio 1988 (quinquennali), 1° luglio 1988 (quinquennali), 1° gennaio 1989 (quinquennali), 1° gennaio 1990 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1990 e scadenza nel mese di gennaio 1991 . . . . Pag. 4

DECRETO 14 giugno 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1985 (decennali), 1° luglio 1986 (decennali), 17 luglio 1986 (settennali), 1° luglio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1990 e scadenza nel mese di luglio 1991. Pag. 5

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 24 maggio 1990, n. 152.

Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualità pregiata . . . . Pag. 6

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 5 maggio 1990.

Impegno della somma di L. 29.984.671.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986) . . . . Pag. 12

DECRETO 5 maggio 1990.

Impegno della somma di L. 14.992.351.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985) . . . . Pag. 12

Ministero dell'interno

DECRETO 17 maggio 1990.

Determinazione della media nazionale *pro-capite* dei contributi ordinari e perequativi attribuiti ai comuni per l'anno 1990. Pag. 14

Ministero delle finanze

DECRETO 13 giugno 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 22 maggio 1990.

Ratifica dei provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 16/1990 . . . . Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Genova

DECRETO RETTORALE 13 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 17

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 19

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 20

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 7 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 13 e del 14 giugno 1990. . . . . Pag. 24

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 28

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . Pag. 28

Regione Friuli-Venezia Giulia: Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Speranza di lavoro e servizi - Soc. coop. a r.l.», in Malnisio di Montereale Valcellina, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 29

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 maggio 1990 concernente: «Iscrizione nella tariffa di vendita di nuovi tipi di confezionamento di fiammiferi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1990) . . . . Pag. 30

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1990, n. 151.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità e la regolarità dei pubblici servizi di trasporto;

Visto l'articolo 1 dalla legge 12 luglio 1988, n. 270;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, con la quale sono stati stanziati lire 450 miliardi per l'anno 1990, lire 910 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.350 miliardi per l'anno 1992 come concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti, a fronte dell'accantonamento negativo di lire 260 miliardi per l'anno 1990 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dalle misure di razionalizzazione in materia di trasporti, per le quali è all'esame del Parlamento apposito disegno di legge (atto Camera n. 4229);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede a ripartire il contributo di cui al comma 1 tra le regioni a statuto ordinario, per le aziende di propria competenza esercenti pubblici servizi di trasporto di persone, e tra le aziende ferroviarie in concessione e le gestioni governative.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni a statuto ordinario, per le aziende di propria competenza, e tra le aziende ferroviarie in concessione e le gestioni governative gli importi del concorso statale di cui al comma 2, con riferimento alla quota di incremento retributivo procapite del personale dipendente delle aziende.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 190 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0201

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 giugno 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1984 (settennali), 1° luglio 1984 (settennali), 17 gennaio 1986 (quinquennali), 20 luglio 1987 (quinquennali), 1° gennaio 1988 (quinquennali), 1° luglio 1988 (quinquennali), 1° gennaio 1989 (quinquennali), 1° gennaio 1990 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1990 e scadenza nel mese di gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 4.750 miliardi;

n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 620151/66-AU-101 dell'8 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 17 gennaio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 427736/66-AU-139 del 10 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 20 luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 430317/66-AU-150 del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 252734/66-AU-163 del 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.650 miliardi;

n. 352556/66-AU-176 del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 571596/66-AU-205 del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 30 gennaio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1990 e scadenza nel mese di gennaio 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 717252 del 16 dicembre 1983, n. 210957 del 18 giugno 1984, n. 620151 dell'8 gennaio 1986, n. 427736 del 10 luglio 1987, n. 430317 del 28 dicembre 1987, n. 252734 del 25 giugno 1988, n. 352556 del 30 dicembre 1988 e n. 571596 del 28 dicembre 1989, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1991, è determinato nella misura:

del 6,30% per i CCT settennali 1° gennaio 1984 - codice ABI 12801, emessi per lire 4.750 miliardi, cedola n. 14;

del 5,90% per i CCT settennali 1° luglio 1984 - codice ABI 12812, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 13;

del 5,65% per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986 - codice ABI 12850, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 10;

del 6,10% per i CCT quinquennali 20 luglio 1987 - codice ABI 12894, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 7;

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988 - codice ABI 13009, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 6;

del 6,70% per i CCT quinquennali 1° luglio 1988 - codice ABI 13020, emessi per lire 1.650 miliardi, cedola n. 5;

del 6,70% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989 - codice ABI 13032, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6,70% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990 - codice ABI 13069, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.171.793.750.000, così ripartite:

L. 299.250.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

L. 472.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1984;

L. 113.000.000.000 per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986;

L. 152.493.750.000 per i CCT quinquennali 20 luglio 1987;

L. 455.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988;

L. 110.550.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1988;

L. 234.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989;

L. 335.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2677

DECRETO 14 giugno 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1985 (decennali), 1° luglio 1986 (decennali), 17 luglio 1986 (settennali), 1° luglio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1990 e scadenza nel mese di luglio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 315656/66-AU-85 del 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1985, sottoscritti per l'importo di L. 3.346.779.000.000;

n. 623735/66-AU-114 del 24 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 4.200 miliardi;

n. 624022/66-AU-115 del 10 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 17 luglio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 798.470.000.000;

n. 427533/66-AU-138 del 25 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 14 giugno 1985, del 24 giugno 1986 e del 25 giugno 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 luglio 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1990 e scadenza nel mese di luglio 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 315656 del 14 giugno 1985, n. 623735 del 24 giugno 1986 e n. 427533 del 25 giugno 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624022 del 10 luglio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1991, è determinato nella misura:

dell'11,75% per i CCT decennali 1° luglio 1985 - codice ABI 12831, emessi per L. 3.346.779.000.000, cedola n. 6;

dell'11,75% per i CCT decennali 1° luglio 1986 - codice ABI 12863, emessi per lire 4.200 miliardi, cedola n. 5;

dell'11,50% per i CCT settennali 17 luglio 1986 - codice ABI 12864, circolanti per L. 798.470.000.000, cedola n. 5;

del 12,70% per i CCT decennali 1° luglio 1987 - codice ABI 12892, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.359.563.082.500, così ripartite:

L. 393.246.532.500 per i CCT decennali 1° luglio 1985;

L. 493.500.000.000 per i CCT decennali 1° luglio 1986;

L. 91.824.050.000 per i CCT settennali 17 luglio 1986;

L. 380.992.500.000 per i CCT decennali 1° luglio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2676

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 maggio 1990, n. 152.

Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualità pregiata.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'articolo 10-*bis*;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1835/89 del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione per il granturco vitreo di qualità pregiata previsto dal succitato art. 10-*bis* del regolamento CEE n. 2727/75;

Visto il regolamento CEE della Commissione numero 3771/89 del 14 dicembre 1989, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 526/90 del 28 febbraio 1990, concernente l'elenco delle varietà di granturco duro vitreo che possono fruire dell'aiuto alla produzione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto *e)* dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Considerata, la necessità di emanare i necessari provvedimenti nazionali di applicazione della normativa comunitaria sopra citata;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espresso in data 19 aprile 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Titolo I

CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 1.

1. Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni comunitarie riguardanti l'aiuto per la produzione di determinate varietà di granturco vitreo, si osservano le norme del presente regolamento.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio CEE n. 1835/89, citato in premessa, l'aiuto sarà concesso ai produttori di granturco vitreo seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

2. L'aiuto è concesso per le superfici:

a) sulle quali è stata effettuata la semina ed è stato conseguito il raccolto. In conformità delle disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1835/89 del Consiglio del 19 giugno 1989, si considera che su una superficie coltivata a granturco vitreo sia stata effettuata la semina e sia stato conseguito il raccolto quando tale superficie è stata ed è oggetto di normali lavori di coltivazione. In ogni caso, il prodotto, dopo la maturazione, non deve essere raccolto per un periodo sufficiente a permettere l'essiccazione in campo fino al raggiungimento di un tasso di umidità non superiore al 15%;

b) per le quali, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 10-*bis*, punto 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, è stato stipulato un contratto di coltivazione con un fabbricante di prodotti a base di granturco ottenuti per soffiatura o tostatura (sottovoce 1904 10 10 della nomenclatura combinata).

Art. 3.

1. Il rilascio del provvedimento di concessione dell'aiuto ha luogo in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'interessato deve presentare la dichiarazione di coltivazione delle superfici seminate;

b) la richiesta di concessione dell'aiuto deve riguardare l'attività di produzione di varietà di granturco vitreo elencate nell'allegato del regolamento CEE n. 526/90 della Commissione del 28 febbraio 1990;

c) deve intervenire l'esito favorevole dei controlli previsti dalle disposizioni comunitarie.

2. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso gli uffici competenti o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ogni anno come segue:

a) nella regione Basilicata all'ufficio alimentazione del dipartimento agricoltura e foreste per quanto concerne la provincia di Potenza, e all'ufficio provinciale agricoltura per quanto concerne la provincia di Matera;

b) nella regione Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia;

c) nelle province della regione Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

d) nelle province della regione Calabria ai rispettivi ispettorati provinciali agricoltura.

3. Ciascun produttore di granturco vitreo deve presentare una sola domanda di aiuto per ogni contratto di coltivazione stipulato e per le superfici concernenti lo stesso contratto.

4. Qualora non si sia in presenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio del provvedimento di concessione, l'amministrazione rigetta la domanda.

Art. 4.

1. La dichiarazione di coltivazione deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio. In ambedue i casi, le sottoscrizioni devono essere completate con l'aggiunta degli estremi del documento ufficiale di riconoscimento.

2. Detta dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato al presente regolamento e corredata dal certificato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del produttore e sua qualifica (proprietario, conduttore o diretto coltivatore, proprietario concedente a qualsiasi titolo, titolare di contratto agrario associativo, di affittanza, ecc.);

b) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del granturco vitreo (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

c) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali (foglio di mappa, superficie) dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

d) varietà di granturco vitreo seminate;

e) il giorno della semina nonché il mese e la decade prevedibili della raccolta;

f) modi di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi.

3. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le fatture di acquisto delle sementi impiegate, i relativi cartellini di certificazione e copia autenticata del contratto di coltivazione.

Art. 5.

1. Il contratto di coltivazione, di cui all'art. 2, par. 2, punto *b)*, debitamente firmato, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore;

b) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del fabbricante;

c) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del granturco vitreo (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

d) la specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando la superficie catastale delle singole particelle, nonché le frazioni delle stesse, che compongono detta superficie;

e) la o le varietà di granturco vitreo seminate;

f) impegno, da parte del produttore, di consegnare tutto il granturco proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa;

g) impegno, da parte del fabbricante, di acquistare e trasformare la quantità di prodotto oggetto del contratto di coltivazione.

Art. 6.

1. Ai fini della concessione dell'aiuto, il produttore di granturco vitreo presenta all'A.I.M.A. la fattura di vendita del prodotto, nella quale devono essere contenute almeno le seguenti indicazioni:

a) quantità espressa in tonn.;
b) varietà e tasso di umidità del prodotto.

Copia autenticata della fattura di vendita va trasmessa contestualmente all'organo di controllo competente per territorio.

2. Il fabbricante costituisce una cauzione d'importo pari a quello dell'aiuto richiesto e corrispondente alle superfici per la quale è stata presentata la dichiarazione. Detta cauzione deve essere prestata a favore

dell'A.I.M.A. per il tramite di un Istituto di credito abilitato, in base alle norme vigenti in materia, ad effettuare tale tipo di operazioni. Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello di produzione, l'organismo competente dello Stato membro di trasformazione, trasmette all'organismo competente dello Stato membro di produzione un attestato relativo alla costituzione della cauzione.

3. Il produttore, prima di consegnare il cereale al fabbricante, avrà cura di acquisire da quest'ultimo copia della attestazione relativa alla costituzione della cauzione di cui al precedente punto 2).

Art. 7.

1. Al pagamento dell'aiuto, per l importo unitario che sarà stato annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, e che per la produzione 1990 è fissato a 155 ecu per ettaro, provvederà in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., entro tre mesi successivi alla data in cui è consegnata la fattura di vendita del granturco vitreo ed è fornita la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989.

2. Nel caso in cui il coltivatore, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause allo stesso non imputabili che abbiano determinato una riduzione della produzione prevista, sia in grado di consegnare solo parte delle quantità considerate dal contratto di coltivazione, l'aiuto è concesso limitatamente alle quantità effettivamente fornite ed è calcolato in base alla resa media della regione.

3. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il primo luglio dell'anno di produzione del granturco vitreo.

Art. 8.

1. L'A.I.M.A. provvede allo svincolo della cauzione dopo aver ricevuto una comunicazione degli organi di controllo, da cui risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989.

2. Su richiesta dell'interessato, l'A.I.M.A. può svincolare la cauzione per quote, proporzionalmente alle quantità di granturco per le quali è stata fornita la prova di cui al paragrafo 1, sempre che venga dimostrato che è stato sottoposto a trasformazione una quantità pari almeno al 5% di quella indicata nella fattura di vendita.

Art. 9.

1. Se il granturco raccolto nella Comunità è oggetto di scambi intracomunitari, ai fini della sua trasformazione in prodotti della sottovoce 1904 10 10 della N.C. in uno Stato membro diverso da quello di produzione, la spedizione del granturco deve essere effettuata sotto controllo doganale. In tal caso, il documento di carattere comunitario attestante tale controllo (DAU) deve comportare, nella casella n. 44, le seguenti diciture:

a) da utilizzare per la trasformazione a norma dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989;

b) data della fattura di vendita;

c) data limite per la trasformazione

Titolo II

CONTROLLO

Art. 10.

1. Per l'attuazione del controllo previsto dalla normativa comunitaria citata nelle premesse, gli organi di cui all'art. 3, debbono eseguire un controllo sistematico in loco, delle superfici per le quali è stata presentata una dichiarazione di coltivazione e delle varietà seminate.

2. Il controllo delle superfici deve essere effettuato:

a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale;

b) successivamente mediante misurazione fisica degli appezzamenti di terreno seminati.

3. Per le dichiarazioni relative a superfici inferiori a 4 ettari il controllo può essere costituito da un accertamento di ordine amministrativo, completato da un sopralluogo aziendale su almeno il 30% delle dichiarazioni presentate.

4. Gli organi di controllo, verificano, altresì, l'impegno da parte del produttore di consegnare tutto il granturco proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa. Per detto controllo, i sopra citati organi regionali si debbono basare sul rendimento medio della produzione regionale risultante dagli accertamenti effettuati dall'ISTAT. Qualora la produzione effettiva si discosti da tali accertamenti, il produttore è tenuto a fornire ai suddetti organi regionali idonea prova giustificativa della intervenuta riduzione del quantitativo di prodotto consegnato.

5. L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto. La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato

entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata postale. Nel caso di inottemperanza, l'amministrazione respinge la domanda di concessione. Qualora già sia stata rilasciata la concessione, l'amministrazione ne dispone la decadenza, provvedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 11.

1 Per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 10, gli organi incaricati dovranno comunicare a ciascun produttore il giorno in cui verrà effettuato il sopralluogo presso il fondo interessato, specificando che in tale occasione dovrà essere presente lo stesso produttore oppure in delegato.

2. Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno spedita almeno 15 giorni prima della data prescelta per il controllo.

3. Qualora il produttore o il suo delegato non siano presenti al controllo, ovvero non vengono esibiti i documenti catastali, il richiedente decade dal diritto all'aiuto.

4. Eventuali impedimenti, in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al sopralluogo di cui al precedente primo comma, ed in ordine all'esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avvviso di cui al precedente punto 2, pena la decadenza dal diritto all'aiuto. Al verificarsi di tale ipotesi gli organi di controllo dovranno fissare, entro i cinque giorni successivi alla data di arrivo della comunicazione del produttore relativa all'impedimento rappresentato, una nuova data per l'espletamento del sopralluogo.

5. Il richiedente decade, altresì, dal diritto all'aiuto, ove comunque non consenta l'espletamento del controllo.

6. Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro 10 giorni dalla predetta notifica, agli organi istruttori indicati all'art. 3, punto 2, competenti per territorio.

Art. 12.

1. Il controllo della trasformazione del granturco vitreo in prodotti della sottovoce 1904 10 10 della nomenclatura combinata è affidato all'A.I.M.A. I controllori incaricati dall'A.I.M.A. hanno libero accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria del fabbricante nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio. I controlli materiali vertono almeno sul 10% delle quantità per le quali è stata costituita la cauzione di cui al precedente art. 6. A tal fine, gli organi di controllo di cui all'art. 3 trasmettono all'A.I.M.A. copia di tutta la documentazione acquisita ai fini della concessione dell'aiuto.

Art. 13.

1. Gli organi regionali comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il 15 luglio dell'anno di produzione, i dati relativi alle superfici e alle varietà oggetto delle dichiarazioni.

2. L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il 15 dicembre dell'anno di produzione, le superfici per le quali è stato effettuato il pagamento dell'aiuto.

Titolo III

MODIFICAZIONE DELL'ELENCO DELLE VARIETÀ

Art. 14.

1. Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 12 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989, le aziende sementiere entro il 10 novembre di ogni anno presentano, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione IV, una domanda di iscrizione di nuove varietà di mais vitreo, e consegnano un campione della medesima varietà. Detto campione, di origine comunitaria, deve avere un peso pari ad almeno 1 kg, e deve essere stato prodotto durante l'anno in causa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 maggio 1990

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1990
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 1

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE PER IL GRANTURCO VITREO
ANNO DI PRODUZIONE..............

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e/o
alimentazione.......................................
all'ente sviluppo agricolo dir. prov. di...........
....

Il sottoscritto (1) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| il |_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in via (o località) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|_| dichiara
di aver seminato e di coltivare granturco vitreo delle varietà appresso indicate sugli
appezzamenti di seguito descritti:

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Titolo del possessore (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Qualifica del richiedente non possessore (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza del possessore non dichiarnte |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
==

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE						
	Numero mappale	(6)	Superficie catastale		Superficie seminata (7)		Varietà seminate
			ettari	are	ettari	are	
TOTALE							

La semina è stata effettuata in data (8) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ed il raccolto è previsto (9) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata	
	ettari	are	ettari	are

Il sottoscritto chiede che l'aiuto per il granturco vitreo previsto dalle norme comunitarie gli venga corrisposto:
per ettari |_|_|_|_|_|_|_|_|_| condotti in assenza di rapporti di compartecipazione;
per ettari |_|_|_|_|_|_|_|_|_| in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (10);

Compartecipazione (11)	Qualifica (12)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (13)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (14)
					ettari	are	

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati degli organi istruttori il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare e dichiara, sotto la propria responsabilità, e per gli effetti dell'art.4 della legge n.15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Allega:

1) Certificato di stato di famiglia;
2) Fattura attestante l'acquisto delle sementi certificate impiegate per le superfici sopra indicate;
3) Documentazione della certificazione delle sementi;
4) Copia autenticata del contratto di coltivazione.

Firma del dichiarante

....

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli;
(2) Indicare il proprietario e/o gli eventuali possessori iscritti in catasto;
(3) Specificare eventuali titoli di possesso, anche se non iscritti in catasto;
(4) Affittuario, ecc..........
(5) Se il prospetto è insufficente, ricorrere al prospetto successivo;
(6) Contrassegnare con una X gli appezzamenti condotti in compartecipazione;
(7) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a granturco vitreo, dichiarare soltanto la superficie totale seminata;
(8) Se la semina è stata effettuata in giorni diversi, indicare distintamente tali date, individuando le relative particelle;
(9) Indicare la decade ed il mese previsti per il raccolto, eventualmente distinguendo fra i diversi appezzamenti;
(10) Compilare il quadro in tutti i casi di compartecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate;
(11) Cognome e nome;
(12) Affittuario, colono ecc..
(13) Indicare 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un unica domanda; indicare viceversa la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate;
(14) La firma deve essere apposta solo nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un unica domanda.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 10-*bis* del regolamento CEE n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1834/89:

«1. È concesso un aiuto alla produzione di determinate varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata, coltivate nelle regioni più idonee della Comunità.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata:

— alla conclusione di un contratto di coltivazione comportante, fra l'altro, l'impegno dell'acquirente a trasformare il granturco in prodotti di cui al codice NC 1904 10 10;

— al deposito di una cauzione per garantire il rispetto dell'impegno di cui al primo trattino.

3. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie coltivata. L'aiuto è concesso per un periodo di tre anni e viene versato, per la prima volta, per il granturco duro vitreo di qualità pregiata seminato durante la campagna 1989/1990.

4. L'importo dell'aiuto per ettaro viene determinato secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare i criteri qualitativi da prendere in considerazione per stabilire le varietà che possono beneficiare dell'aiuto.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo, e segnatamente gli elementi complementari che devono figurare nei contratti di coltivazione, vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'art. 26».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, punto *e)*, della legge n. 610/1982:

«l'A.I.M.A. cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Per tali attività l'A.I.M.A. può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata pluriennale».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si elencano le varietà di granturco vitreo ammesse a beneficiare dell'aiuto alla produzione di cui all'allegato del regolamento CEE della Commissione n. 526/90 del 28 febbraio 1990:

Alfire
Asti
Astico
Capac M-788
Celtic Pau 230
Colom 92
DK - 4-F-37
Freccia
Hibisco
Koala Adour 160
Monarque 282
Pampa
Platex
Ranuncolo
Samson

Nota all'art. 8:

— L'art. 6 del regolamento CEE n. 3771/89 prevede:

«1. La cauzione di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera *b)*, è svincolata quando l'autorità competente dello Stato membro di trasformazione ha ricevuto la prova da cui risulta che l'esigenza principale di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera *b)*, è soddisfatta.

Detta prova è attestata da documenti nazionali stabiliti dallo Stato membro di trasformazione.

2. Su richiesta dell'interessato, lo Stato membro può svincolare la cauzione per quote, proporzionalmente ai quantitativi di granturco per i quali è stata fornita la prova di cui al paragrafo 1, sempreché venga provato che è stato sottoposto a trasformazione un quantitativo pari al 5% del quantitativo indicato nella fattura di vendita».

Nota all'art. 14:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del regolamento CEE n. 3771/89:

«1. Possono figurare nell'elenco delle varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata soltanto le varietà che presentano le caratteristiche specificate all'art. 3 paragrafo 1 del regolamento CEE n. 1835/89.

2. Il metodo da applicare per la prova di flottazione volta a determinare la percentuale, in peso, dei chicchi flottanti del campione è descritto nell'allegato II».

90G0194

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 maggio 1990.

Impegno della somma di L. 29.984.671.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli articoli 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 4 e 5, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e lire 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 5 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 111154, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1990, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 29.984.671.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 243, 244, 255, 256, 257, 258, 262 «Acque Veneto FIO A» per L. 19.989.780.980, numeri 127, 130, 131, 132, 134 «Ambiente centro nord - Emilia-Romagna» per L. 9.994.890.465;

Considerato che per il progetto «Ambiente centro nord-Emilia-Romagna», corrispondente ai progetti numeri 127, 130, 131, 132, 134, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 30.918.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), relativa al finanziamento complessivo di L. 36.093.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.175.000.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della prima tranche BEI pari a L. 9.994.890.465 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 5.175.000.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 4.819.890.465 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 4.819.890.465 a favore della Cassa depositi e prestiti, per gli ulteriori finanziamenti dei progetti non cofinanziati dalla BEI, n. 144 «Completamento ospedale di Savona - località Valloria» per L. 4.442.000.000 e n. 86 «Strada di collegamento della Val Vibrata con la strada statale n. 80 (Valle del Tordino)» per L. 377.890.465, risultanti in avanzato stato di realizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 29.984.671.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo arrotondato di L. 19.989.780.535 da devolvere a favore della regione Veneto per il finanziamento dei progetti numeri 243, 244, 255, 256, 257, 258, 262 «Acque Veneto FIO A»;

l'importo di L. 5.175.000.000 da devolvere a favore della regione Emila-Romagna a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 127, 130, 131, 132, 134 «Ambiente centro nord - Emilia-Romagna»;

l'importo di L. 4.442.000.000 da devolvere a favore della regione Liguria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 144 «Completamento ospedale di Savona - località Valloria»;

l'importo di L. 377.890.465 da devolvere alla regione Abruzzo per il finanziamento del progetto n. 86 «Strada di collegamento della Val Vibrata con la strada statale n. 80 (Valle del Tordino)».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 29.984.671.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 29.984.671.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 233

90A2640

DECRETO 5 maggio 1990.

Impegno della somma di L. 14.992.351.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/1986, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 106453 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata, per il 1990, una variazione in aumento al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 14.992.351.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale «Protezione ambiente Friuli - FIO C», corrispondente ai progetti numeri 68, 69, 70;

Considerato che per il detto progetto, a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera del 6 febbraio 1986;

Atteso, pertanto, che la sopracitata somma di L. 14.992.351.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1985, di competenza delle amministrazioni regionali;

Considerato che relativamente ai progetti n. 55 «Sistema del complesso monumentale industriale di San Leucio», n. 56 «Centro direzionale di Napoli - interramento delle linee ferroviarie SFSM e CTP»; n. 97 «Riordino della rete irrigua del comprensorio del primo lotto (Coghinas)», di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986, si rendono necessari ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie, per la realizzazione dei detti progetti regionali, che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Considerato, altresì, che tali tre progetti non hanno a suo tempo beneficiato del finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 14.992.351.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni come di seguito indicato:

Regione Campania:

n. 55 «Sistema del complesso monumentale di San Leucio» . . .	L.	5.017.000.000
n. 56 «Centro direzionale di Napoli - interramento delle linee ferroviarie SFSM e CTP»	»	5.500.000.000

Regione Sardegna:

n. 97 «Riordino della rete irrigua del comprensorio del primo lotto (Coghinas)»	»	4.475.351.000
	L.	14.992.351.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 14.992.351.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 14.992.351.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 234

90A2641

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 maggio 1990.

Determinazione della media nazionale *pro-capite* dei contributi ordinari e perequativi attribuiti ai comuni per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con il quale viene prevista la deliberazione dei consigli comunali e provinciali riguardante il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione;

Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in condizioni di dissesto, ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della classe demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori di consolidamento finanziario della gestione;

Rilevato, inoltre, che per il detto comma 5 la media di ciascuna delle fasce demografiche indicate nel predetto decreto-legge n. 66/1989 all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, deve essere definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi;

Visto il proprio decreto n. 3833/E3, del 27 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1989, con il quale è stata determinata la media dei trasferimenti ordinari e perequativi attribuiti, per l'anno 1989, ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza, a norma degli articoli 14 e 18 del citato decreto-legge n. 66/1989, con esclusione, per i motivi indicati nello stesso decreto n. 3833/E3, del fondo derivante dall'addizionale sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

Ravvisata la necessità di determinare anche la media dei trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1990 per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza;

Ritenuto che tali trasferimenti siano quelli previsti per i comuni a titolo di fondo ordinario e perequativo, ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Rilevato, riguardo al contributo perequativo previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che detto contributo risulta compreso nei trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1990 limitatamente alla quota da assegnare ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989;

Decreta:

Art. 1.

La media nazionale dei trasferimenti attribuiti ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera *c)*, e 25, comma 5, del decreto-legge n. 66/1989, considerando unificate le ultime due classi, sono le seguenti:

Fascia demografica	Media nazionale pro-capite
1ª - Comuni con meno di 500 abitanti	L. 405.701
2ª - Comuni da 500 a 999 abitanti . .	» 369.313
3ª - Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	» 313.322
4ª - Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	» 297.598
5ª - Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	» 278.962
6ª - Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	L. 262.751
7ª - Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	» 288.939
8ª - Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	» 323.007
9ª - Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	» 411.439
10ª - Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti.	» 435.654
11ª - Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti.	» 599.067
12ª - Comuni da 500.000 abitanti ed oltre	» 548.751

Roma, 17 maggio 1990

p. *Il Ministro:* FAUSTI

90A2639

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 20 aprile 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino, per l'adesione ad uno sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., del personale in servizio presso il menzionato ufficio;

in data 30 aprile 1990: uffici del registro di Acireale e Trapani, per la disinfestazione dei locali dei detti uffici;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e uffici del registro è accertato come segue:

IN DATA 20 APRILE 1990

Regione Piemonte:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino.

IN DATA 30 APRILE 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Acireale;
ufficio del registro di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2638

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 22 maggio 1990.

Ratifica dei provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 16/1990).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del CIP in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato nelle sedute del 21 dicembre 1989, 16 gennaio 1990, 28 marzo 1990 e 26 aprile 1990;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del CIP:

Provvedimento n. 27 del 21 dicembre 1989: Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

Detto provvedimento viene ratificato con la seguente modifica che sostituisce integralmente il punto 3, primo capoverso: «con decorrenza dal 1° luglio 1990 i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture, autoscafi e unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) ad uso privato devono corrispondere un canone annuo per le autovetture fino a 26 CV di 24.235 lire di cui: canone base 420 lire, sovrapprezzo 22.225 lire, tassa di concessione governativa 750 lire ed IVA (4%) 840 lire; per le autovetture oltre 26 CV, gli autoscafi e le unità da diporto di 33.485 lire di cui: canone base 420 lire, sovrapprezzo 22.225 lire, tassa di concessione governativa 10.000 lire ed IVA (4%) 840 lire».

Provvedimento n. 1 del 16 gennaio 1990: Modifica art. 8 provvedimento CIP n. 11/1989.

Provvedimento n. 2 del 16 gennaio 1990: Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 3 del 16 gennaio 1990: Prezzi dei prodotti galenici officinali per uso umano.

Provvedimento n. 4 del 16 gennaio 1990: Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 5 del 16 gennaio 1990: Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1989.

Provvedimento n. 6 del 16 gennaio 1990: Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1989-1990.

Provvedimento n. 7 del 16 gennaio 1990: Adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

Provvedimento n. 11 del 28 marzo 1990: Rimborso all'Enel di oneri straordinari.

Provvedimento n. 12 del 28 marzo 1990: Cassa conguaglio per il settore elettrico - integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

Provvedimento n. 13 del 28 marzo 1990: Integrazione del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate.

Provvedimento n. 14 del 26 aprile 1990: Tariffe R. C. Auto.

Provvedimento n. 15 del 26 aprile 1990: Integrazione alle direttive del CIP alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai Comitati provinciali prezzi di cui al provvedimento n. 25/1989 del 22 novembre 1989.

Inoltre la giunta del CIP ha espresso i seguenti pareri favorevoli nelle sedute del:

16 gennaio 1990 per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 1987 della Cassa conguaglio per il gas di petrolio liquefatto;

28 marzo 1990 relativamente a:

approvazione del rendiconto dell'esercizio 1987 e dell'esercizio 1988 dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

approvazione del rendiconto dell'esercizio 1988 della Cassa conguaglio per il settore telefonico.

Roma, 22 maggio 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

90A02674

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 13 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di architettura in data 21 settembre 1988, dal consiglio di amministrazione in data 28 febbraio 1989 e dal senato accademico in data 9 marzo 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 19 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 579 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in restauro dei monumenti.

Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti

Art. 580. — È istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione in campo critico, storico-artistico, tecnico e professionale, integrativa di quella universitaria e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la tutela, la conservazione ed il restauro dei beni architettonici ed ambientali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in restauro dei monumenti.

Art. 581. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare fino ad un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 582. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di architettura dell'Università di Genova e l'istituto di storia dell'architettura.

Art. 583. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati dei corsi di laurea in architettura ed in ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola, coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei due commi precedenti.

Art. 584. — Le materie di insegnamento che lo specializzando è tenuto a seguire sono complessivamente quindici, di cui undici fondamentali:

1° Anno:

1) istituzioni di storiografia architettonica (metodologie analitiche e critiche);
2) storia del restauro e principi generali della conservazione;
3) storia della scienza e della tecnica edilizia;
4) tecnologia e patologia dei materiali;
5) tecniche di rilevamento (con elementi di topografia e fotogrammetria);
6) legislazione dei beni culturali e diritto urbanistico.

2° Anno:

7) tecniche di consolidamento (diagnostica ed interventi strutturali);
8) tecniche economiche applicate ai beni culturali;
9) tecniche del cantiere di scavo e di restauro;

10) pianificazione urbanistica delle aree di conservazione (archeologia, architettonica, ambientale);

11) progettazione del restauro architettonico (per l'utilizzazione degli antichi edifici).

Gli insegnamenti opzionali sono da scegliere nel seguente elenco:

1) storia della città e del territorio;

2) storia delle culture architettoniche;

3) analisi dei caratteri architettonici;

4) analisi dei caratteri paesistici;

5) storia dell'urbanistica;

6) storia delle tecniche artistiche;

7) metodologia della ricerca storica;

8) storia della critica e della storiografia architettonica;

9) impianti tecnici per l'utilizzazione degli antichi edifici;

10) tecnica delle analisi non distruttive;

11) tecniche di controllo ambientale;

12) chimica della conservazione;

13) fisica della conservazione;

14) petrografia;

15) metodi di catalogazione dei beni culturali, architettonici ed ambientali;

16) elementi di informatica e automazione della catalogazione dei beni culturali;

17) estimo e contabilità dei lavori;

18) organizzazione del cantiere edilizio per la conservazione;

19) archeometria e metrologia antica;

20) principi di normalizzazione grafica per la conservazione;

21) elementi di conservazione dei beni storico-artistici;

22) fotogrammetria aerea e terrestre;

23) tecnologie delle strutture edilizie;

24) museografia;

25) elementi di analisi e conservazione dei giardini storici.

Art. 585. — Il consiglio della scuola stabilirà la partecipazione, guidata da docenti appositamente designati, a campagne di rilievo o ad un cantiere di restauro attribuiti alla scuola e da essa gestiti attraverso convenzione con il Ministero per i beni culturali o con regioni ed enti locali; qualora la convenzione non sia stipulata, il consiglio della scuola individuerà altre attività pratiche corrispondenti. Sempre il consiglio della scuola potrà sostituire parte di queste attività con soggiorni all'estero presso strutture qualificate nel settore.

Le attività pratiche guidate, con obbligo di frequenza, di cui all'art. 581, riguardano:

1) esercitazioni sui materiali edilizi, mediante sopralluoghi guidati *in situ* ed in laboratorio;

2) esercitazioni di controllo delle condizioni statiche mediante sopralluoghi guidati *in situ* ed in laboratorio;

3) studio e analisi delle consistenze monumentali e ambientali, mediante:

a) esercitazioni metodologiche relative alla ricerca d'archivio ed a quella storico-bibliografica;

b) esercitazione di rilievo architettonico e di restituzione grafica;

4) saggio di scavo archeologico;

5) progettazione di interventi di conservazione e di restauro;

6) esercitazioni di estimo e contabilità dei lavori;

7) esercitazioni di progettazione urbanistica in aree di conservazione mediante laboratori e seminari su centri antichi di piccola e media dimensione, su zone storiche di aree metropolitane, su parchi e risorse naturali.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare, con il consiglio della scuola, l'attività sperimentale che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio stesso.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di una idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero, in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 586. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 587. — Come previsto dall'art. 3 della normativa generale «il bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta e quesiti multipli, e i programmi d'esame».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 febbraio 1990

Il rettore

90A2644

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, primo comma;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 20 ottobre 1989;

Decreta:

In conseguenza delle premesse, lo statuto dell'Università degli studi di Bari è così modificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 150, e con conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in scienze delle autonomie costituzionali.

Scuola di specializzazione
in scienze delle autonomie costituzionali

Art. 151. — 1. Presso l'Università di Bari è istituita la scuola di specializzazione in scienze delle autonomie costituzionali. La scuola si articola in due indirizzi:

a) indirizzo amministrativo-gestionale;
b) indirizzo socio-politico.

La scuola ha lo scopo di promuovere l'insegnamento e lo studio teorico-pratico delle discipline giuridiche, economiche, operative e sociali riguardanti le varie attinenze del fenomeno delle autonomie costituzionali, al fine di contribuire alla formazione di operatori altamente specializzati nel campo delle organizzazioni strutturali e delle attività operative concernenti i differenti livelli delle autonomie costituzionalmente rilevanti, e di favorire l'aggiornamento professionale di chi già opera nel settore pubblico a livello sociale.

La scuola conferisce il diploma di specialista in «scienze delle autonomie costituzionali».

2. Il corso di diploma ha la durata di due anni, suddivisi in quattro semestri, e non è suscettibile di abbreviazione.

Ciascun anno di corso prevede almeno centodieci ore di insegnamento e trenta ore di attività pratiche guidate che possono anche consistere nella elaborazione di bozze di delibere.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.

3. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di giurisprudenza e l'istituto di diritto pubblico della medesima facoltà.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze politiche, economia e commercio, lettere, filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia per l'indirizzo socio-politico; e quelli in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia per l'indirizzo amministrativo-gestionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente.

5. Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

Indirizzo amministrativo-gestionale.

1° Anno:

1) diritto costituzionale I;
2) diritto regionale I;
3) diritto amministrativo I;
4) diritto pubblico generale;
5) istituzioni di diritto pubblico;
6) diritto parlamentare.

2° Anno:

1) diritto costituzionale II;
2) diritto regionale II;
3) diritto amministrativo II;
4) legislazione comunale e provinciale.

Indirizzo socio-politico.

1° Anno:

1) diritto costituzionale I;
2) diritto regionale I;
3) diritto amministrativo I;
4) diritto pubblico generale;
5) istituzioni di diritto pubblico;
6) diritto parlamentare.

2° Anno:

1) diritto costituzionale II;
2) diritto regionale II;
3) diritto amministrativo II;
4) disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
5) storia costituzionale.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

Comuni ad entrambi gli indirizzi:

1) legislazione scolastica;
2) diritto pubblico comparato;
3) dottrine dello Stato;
4) giustizia amministrativa.

6. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

7. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta attinente ad una disciplina, insegnata nella scuola, indicata dal candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 febbraio 1990

Il rettore

90A2642

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta dell'11 aprile 1989, per la scuola di specializzazione in scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola nella seduta del 20 settembre 1989 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 22 novembre 1989, prot. n. 3038;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 386 (ex 293), secondo comma e l'art. 390 (ex 297), secondo comma, relativi alla scuola di specializzazione in scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione vengono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 386, secondo comma. — Ciascun anno di corso prevede almeno centoventi ore di insegnamento e centottanta ore di attività pratiche guidate.

Art. 390, secondo comma. — Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Il consiglio della scuola potrà inoltre riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione l'attività svolta dallo specializzando in Italia presso enti pubblici o privati, in sostituzione totale o parziale della frequenza alle attività pratiche guidate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 24 febbraio 1990

Il rettore: ADAMI

90A2643

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 15 marzo 1990, n. 862 con la quale si trasmette copia del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 febbraio 1989;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 59 al n. 64 relativi al corso di laurea in scienze biologiche sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 59. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero degli esami è non meno di 26.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto, utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Art. 60.

Triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici (*a*);
3) fisica;
4) laboratorio di fisica (*b*);
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) laboratorio di chimica (*c*);
8) anatomia umana;
9) citologia ed istologia (*d*);
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata (*e*);
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le loro rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano una didattica applicata secondo i moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

(*a*) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.
(*b*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*c*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(*d*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(*e*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline biologiche del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente deve inoltre superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline biologiche, dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Biennio di applicazione:

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata (facoltativo);
igiene;
zoologia II.

B) Indirizzo biomolecolare:

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II (facoltativo);
metodologia biochimica.

Il consiglio di facoltà potrà attivare degli orientamenti interni agli indirizzi indicando nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline non obbligatorie che meglio rispondono ad una logica di natura culturale applicativa.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biofisica;
13) biologia cellulare;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia dello sviluppo;
17) biologia marina;
18) biologia umana;
19) biometria;
20) biologia vegetale applicata;
21) botanica sistematica;
22) calcolo numerico e programmazione;
23) chimica analitica;
24) chimica analitica clinica;
25) chimica analitica strumentale;
26) chimica degli alimenti;
27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
28) chimica delle sostanze organiche naturali;
29) chimica fisica biologica;
30) citochimica ed istochimica;
31) citogenetica;
32) citologia animale;
33) citologia sperimentale;
34) citologia vegetale;
35) citopatologia;
36) complementi di chimica organica;
37) complementi di fisiologia generale;
38) conservazione della natura e delle sue risorse;
39) didattica naturalistica e biologica;
40) ecofisiologia vegetale;
41) ecologia animale;
42) ecologia microbica;
43) ecologia preistorica;
44) ecologia umana;
45) ecologia vegetale;
46) elettrofisiologia;
47) embriologia comparata;
48) embriologia e morfologia sperimentale;
49) endocrinologia comparata;
50) entomologia;
51) enzimologia;
52) etologia;
53) etologia applicata;
54) evoluzione biologica;
55) farmacologia cellulare;
56) farmacologia molecolare;
57) fisiologia cellulare;
58) fisiologia comparata;
59) fisiologia delle piante coltivate;
60) fisiopatologia endocrina;

61) fitogeografia;
62) fotobiologia;
63) biocristallografia;
64) genetica dei microrganismi;
65) genetica delle popolazioni;
66) genetica molecolare;
67) genetica quantitativa;
68) genetica umana;
69) genetica vegetale;
70) geobotanica;
71) idrobiologia e pescicolture;
72) igiene degli alimenti;
73) igiene ambientale;
74) immunologia;
75) ingegneria genetica;
76) laboratorio di biologia molecolare;
77) laboratorio di ecologia;
78) laboratorio di metodologie botaniche;
79) laboratorio di metodologie farmacologiche;
80) laboratorio di metodologie fisiologiche;
81) laboratorio di metodologie genetiche;
82) laboratorio di metodologie zoologiche;
83) laboratorio di microbiologia e serologia;
84) laboratorio di patologia generale;
85) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
86) metodi fisici della biologia;
87) metodi per il trattamento della informazione;
88) merceologia;
89) micologia;
90) microbiologia ambientale;
91) microbiologia industriale;
92) mutagenesi ambientale;
93) neurobiologia;
94) neurobiologia comparata;
95) oceanografia;
96) paleobotanica;
97) paleontologia;
98). paleontologia umana e paleoetnologia;
99) palinologia;
100) parassitologia;
101) patologia cellulare;
102) patologia molecolare;
103) patologia vegetale;
104) plantologia;
105) primatologia;
106) protozoologia;
107) psicobiologia;
108) radiobiologia;
109) scienza dell'alimentazione;
110) storia della biologia;
111) tossicologia;
112) ultrastrutture vegetali;
113) virologia vegetale;
114) virologia;
115) zoocolture;
116) zoogeografia;
117) zoologia applicata;
118) zoologia sistematica;
119) zoologia dei vertebrati.
120) antropologia;
121) botanica II (indirizzo morfologico funzionale);
122) chimica dell'ambiente;
123) chimica fisica;
124) farmacologia;
125) fisiologia generale II (indirizzo morfologico funzionale);
126) fisiologia generale II (indirizzo fisiopatologico);
127) igiene (indirizzo fisiopatologico);
128) microbiologia applicata;
129) patologia generale;
130) zoologia II (indirizzo morfologico funzionale).

Art. 61. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto di questo Ateneo, ed aver inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Art. 62. — Per il conseguimento della laurea in scienze biologiche, lo studente deve presentare una dissertazione scritta.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore, che può essere un docente della facoltà o un altro docente universitario, previa autorizzazione, in quest'ultimo caso, dal consiglio di corso di laurea e del consiglio di facoltà; la dissertazione deve essere presentata, in triplice esemplare, alla segreteria di facoltà almeno sette giorni prima della data di inizio degli esami di laurea; lo studente potrà inoltre presentare, facoltativamente, il titolo di una dissertazione orale (tesina) su materia diversa da quella della dissertazione scritta, compresa nell'elenco degli insegnamenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 aprile 1990

Il rettore: MILELLA

90A2645

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 114

Corso dei cambi del 13 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,750	1243,750	—	1243,750	1243,750	—	1243,350	1243,750	1243,750	—
E.C.U.	1514,250	1514,250	—	1514,250	1514,250	—	1514,300	1514,250	1514,250	—
Marco tedesco	734,060	734,060	—	734,060	734,060	—	734 —	734 060	734,060	—
Franco francese	218,150	218,150	—	218,150	218,150	—	218,140	218,150	218,150	—
Lira sterlina	2121,300	2121,300	—	2121,300	2121,300	—	2121,250	2121,300	2121,300	—
Fiorino olandese	652,200	652,200	—	652,200	652,200	—	652,310	652,200	652,200	—
Franco belga	35,706	35,706	—	35,706	35,706	—	35,710	35,706	35,706	—
Peseta spagnola	11,850	11,850	—	11,850	11,850	—	11,856	11,850	11,850	—
Corona danese	193,040	193,040	—	193,040	193,040	—	193,010	193,040	193,040	—
Lira irlandese	1967,400	1967,400	—	1967,400	1967,400	—	1968,250	1967,400	1967,400	—
Dracma greca	7,510	7,510	—	7,510	7,510	—	7,510	7,510	7,510	—
Escudo portoghese	8,384	8,384	—	8,384	8,384	—	8,390	8,384	8,384	—
Dollaro canadese	1060,650	1060,650	—	1060,650	1060,650	—	1060,400	1060,650	1060,650	—
Yen giapponese	8,044	8,044	—	8,044	8,044	—	8,042	8,044	8,044	—
Franco svizzero	866,820	866,820	—	866,820	866,820	—	867 —	866,820	866,820	—
Scellino austriaco	104,330	104,330	—	104,330	104,330	—	104,340	104,330	104,330	—
Corona norvegese	191,300	191,300	—	191,300	191,300	—	191,350	191,300	191,300	—
Corona svedese	203,340	203,340	—	203,340	203,340	—	203,230	203,340	203,340	—
Marco finlandese	313,150	313,150	—	313,150	313,150	—	313,100	313,150	313,150	—
Dollaro australiano	961,200	961,200	—	961,200	961,200	—	961,100	961,200	961,200	—

Media dei titoli del 13 giugno 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,750
» 9% » » 1976-91	101,800
» 10% » » 1977-92	101,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,775
» » » 22- 6-1987/91	94,250
» » » 18- 3-1987/94	80,125
» » » 21- 4-1987/94	79,325
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,250
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,975
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,875
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,825
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,775
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,275
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	90,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,250
» » » » 1-11-1983/90	100,825
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	100,750
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,400
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,725
» » » » 18- 3-1986/91	100,075

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100.525
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100.675
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100.975
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100.725
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,350
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,275
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,475
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,525
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,525
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,225
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100.300
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,275
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,675
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,825
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,375
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,900
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,400
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,975
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,875
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100.500
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,300
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,925
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,725
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,475
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,250
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97,350
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,475
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,625
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,750
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,750
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,275
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,550
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,025
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,125
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,300
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,075
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,250
»	»	»	»	1-10-1988/94	98,275
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,525
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,450
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96,925
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,575
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,875
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,625
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,800
»	»	»	»	1- 8-1985/95	96,225
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,700
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,525
»	»	»	»	1-11-1985/95	96,650
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,100
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97.225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99.025
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,375
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,175
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,425
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,650
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,525
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,650
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,675
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95.700
»	»	»	»	1-10-1986/96	94.550
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,925
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,500
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95.850
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95.925
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,850
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,800
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,075
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1987/97	95.925
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95.300
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96.625

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	16- 6-1990	99.850
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,800
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,775
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,775
	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,775
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,775
»	»	»	11.00%	1- 8-1990	99,675
»	»	»	9.25%	1- 9-1990	99,575
»	»	»	11.25%	1- 9-1990	99,725
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,675
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,375
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,800
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99.800
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,375
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,175
»	»	»	11,50%	1-12-1991	99,175
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	96,825
»	»	»	9.25%	1- 2-1992	96,475
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	97.775
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,775
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,500
»	»	»	11.00%	1- 4-1992	97,550
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,825
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,750
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,525
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,875
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,125
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,525
»	»	»	11.50%	1- 7-1992	98.275
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99.725
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99.775
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,425
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,400
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,150
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,925
»	»	»	12.50%	1-11-1993	99.200
»	»	»	12.50%	1-11-1993 Q	99,075
»	»	»	12.50%	17-11-1993	99,125
»	»	»	12.50%	1-12-1993	99,125
»	»	»	12.50%	1- 1-1994	99,425

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11.50%	99.850
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100.525
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8.75%	96.350
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8.50%	95,550
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8.50%	95.375
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,125
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100.125
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,100
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	98,950
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,400
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	91,925
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8.75%	89.750
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	90.850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	95 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	90,775
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	91,775
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,350
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,125
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	93,225
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,050
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	94,900
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,975
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M14060

N. 115

Corso dei cambi del 14 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1236,650	1236,650	—	1236,650	1236,650	1236.650	1236,710	1236,650	1236,650	—
E.C.U.	1513,800	1513,800	—	1513,800	1513,800	1513,800	1513,750	1513,800	1513,800	—
Marco tedesco	734,150	734,150	—	734,150	734,150	734,150	734,150	734,150	734,150	—
Franco francese	218,130	218,130	—	218,130	218,130	218,130	218,130	218,130	218,130	—
Lira sterlina	2118,600	2118,600	—	2118,600	2118,600	2118,600	2118,700	2118,600	2118,600	—
Fiorino olandese	652,230	652,230	—	652,230	652,230	652,230	652.230	652,230	652,230	—
Franco belga	35.637	35,637	—	35,637	35,637	35,637	35,638	35,637	35,637	—
Peseta spagnola	11,883	11,883	—	11,883	11,883	11,883	11,889	11,883	11,883	—
Corona danese	192,810	192,810	—	192,810	192,810	192,810	192,770	192,810	192,810	—
Lira irlandese	1968,800	1968,800	—	1968,800	1968,800	1968,800	1968,250	1968,800	1968,800	—
Dracma greca	7,510	7,510	—	7,510	7,510	7,510	7,508	7,510	7,510	—
Escudo portoghese	8,388	8,388	—	8,388	8,388	8.388	8,391	8,388	8,388	—
Dollaro canadese	1054,700	1054,700	—	1054,700	1054,700	1054,700	1054,750	1054,700	1054,700	—
Yen giapponese	8,048	8,048	—	8.048	8,048	8,048	8,049	8,048	8,048	—
Franco svizzero	867,710	867,710	—	867,710	867,710	867,710	867,750	867,710	867,710	—
Scellino austriaco	104,324	104,324	—	104,324	104,324	104,324	104,309	104,324	104,324	—
Corona norvegese	191,250	191,250	—	191,250	191,250	191,250	191,250	191,250	191,250	—
Corona svedese	203,160	203,160	—	203,160	203,160	203,160	203,100	203,160	203,160	—
Marco finlandese	312,600	312,600	—	312,600	312,600	312,600	312,490	312,600	312,600	—
Dollaro australiano	960,100	960,100	—	960,100	960,100	960,100	960,750	960,100	960,100	—

Media dei titoli del 14 giugno 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,750
» 9% » » 1976-91	101,800
» 10% » » 1977-92	101,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,775
» » » 22- 6-1987/91	94,575
» » » 18- 3-1987/94	80.225
» » » 21- 4-1987/94	80,450
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,250
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,975
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,900
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,875
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,275
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	90,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,275
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,550
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	101,150
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	100,650
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,100

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91....	100,500
»	»	»	»	1- 5-1984/91....	100,650
»	»	»	»	1- 6-1984/91....	101,025
»	»	»	»	1- 7-1984/91....	100,750
»	»	»	»	1- 8-1984/91....	100,325
»	»	»	»	1- 9-1984/91....	100,275
»	»	»	»	1-10-1984/91....	100,450
»	»	»	»	1-11-1984/91....	100,525
»	»	»	»	1-12-1984/91....	100,525
»	»	»	»	1- 1-1985/92....	100,525
»	»	»	»	1- 2-1985/92....	100,275
»	»	»	»	18- 4-1986/92....	100,275
»	»	»	»	19- 5-1986/92....	100,275
»	»	»	»	20- 7-1987/92....	99,625
»	»	»	»	19- 8-1987/92....	99,700
»	»	»	»	1-11-1987/92....	99,375
»	»	»	»	1-12-1987/92....	99,875
»	»	»	»	1- 1-1988/93....	99,500
»	»	»	»	1- 2-1988/93....	99,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93....	99 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93....	99,875
»	»	»	»	1- 5-1988/93....	100,450
»	»	»	»	1- 6-1988/93....	99,300
»	»	»	»	18- 6-1986/93....	99,300
»	»	»	»	1- 7-1988/93....	99,875
»	»	»	»	17- 7-1986/93....	99,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93....	99,775
»	»	»	»	19- 8-1986/93....	97,475
»	»	»	»	1- 9-1988/93....	99,200
»	»	»	»	18- 9-1986/93....	97,400
»	»	»	»	1-10-1988/93....	99,475
»	»	»	»	20-10-1986/93....	97,650
»	»	»	»	1-11-1988/93....	99,750
»	»	»	»	18-11-1986/93....	97,850
»	»	»	»	19-12-1986/93....	98,400
»	»	»	»	1- 1-1989/94....	99,675
»	»	»	»	1- 2-1989/94....	99,025
»	»	»	»	1- 3-1989/94....	99,025
»	»	»	»	15- 3-1989/94....	98,400
»	»	»	»	1- 4-1989/94....	99,100
»	»	»	»	1- 9-1988/94....	98,275
»	»	»	»	1-10-1988/94....	98,375
»	»	»	»	1-10-1987/94....	98,575
»	»	»	»	1- 2-1985/95....	99,450
»	»	»	»	1- 3-1985/95....	96,950
»	»	»	»	1- 4-1985/95....	96,575
»	»	»	»	1- 5-1985/95....	96,875
»	»	»	»	1- 6-1985/95....	97,650
»	»	»	»	1- 7-1985/95....	97,925
»	»	»	»	1- 8-1985/95....	96,250
»	»	»	»	1- 9-1985/95....	95,850
»	»	»	»	1-10-1985/95....	96,450
»	»	»	»	1-11-1985/95....	96,650
»	»	»	»	1-12-1985/95....	97,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96....	97,275
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II ..	99,025
»	»	»	»	1- 2-1986/96....	97,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96....	97,175
»	»	»	»	1- 4-1986/96....	97,375
»	»	»	»	1- 5-1986/96....	97,750
»	»	»	»	1- 6-1986/96....	98,575
»	»	»	»	1- 7-1986/96....	97,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96....	95,700
»	»	»	»	1- 9-1986/96....	95,725
»	»	»	»	1-10-1986/96....	94,625
»	»	»	»	1-11-1986/96....	94,900
»	»	»	»	1-12-1986/96....	95,625
»	»	»	»	1- 1-1987/97....	95,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97....	95,950
»	»	»	»	18- 2-1987/97....	95,950
»	»	»	»	1- 3-1987/97....	95,900
»	»	»	»	1- 4-1987/97....	95,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97....	96 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97....	97,125
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1987/97....	96 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97....	95,400
»	»	»	»	1- 9-1987/97....	96,700

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	16- 6-1990...........	99,875
»	»	»	9,50%	1- 7-1990...........	99,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1990...........	99,900
»	»	»	11,00%	1- 7-1990...........	99,775
»	»	»	9,50%	1- 8-1990...........	99,900
»	»	»	10,50%	1- 8-1990...........	99,750
»	»	»	11,00%	1- 8-1990...........	99,675
»	»	»	9,25%	1- 9-1990...........	99,650
»	»	»	11,25%	1- 9-1990...........	99,750
»	»	»	11,50%	1- 9-1990...........	99,700
»	»	»	9,25%	1-10-1990...........	99,425
»	»	»	11,50%	1-10-1990...........	99,875
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,775
»	»	»	9,25%	1-11-1990...........	99,300
»	»	»	9,25%	1-12-1990...........	99,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1991...........	101,400
»	»	»	11,50%	1-11-1991...........	99,275
»	»	»	11,50%	1-12-1991...........	99,250
»	»	»	9,25%	1- 1-1992...........	96,900
»	»	»	9,25%	1- 2-1992...........	96,525
»	»	»	11,00%	1- 2-1992...........	97,850
»	»	»	9,15%	1- 3-1992...........	96,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1992...........	99,775
»	»	»	9,15%	1- 4-1992...........	96,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992...........	97,575
»	»	»	12,50%	1- 4-1992...........	99,850
»	»	»	12,50%	18- 4-1992...........	99,725
»	»	»	9,15%	1- 5-1992...........	98 —
»	»	»	11,00%	1- 5-1992...........	97,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1992...........	99,900
»	»	»	12,50%	17- 5-1992...........	99,975
»	»	»	9,15%	1- 6-1992...........	99,200
»	»	»	10,50%	1- 7-1992...........	99,250
»	»	»	11,50%	1- 7-1992...........	98,400
»	»	»	11,50%	1- 8-1992...........	98 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1992...........	99,750
»	»	»	12,50%	1-10-1992...........	99,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1993...........	99,425
»	»	»	12,50%	1- 7-1993...........	99 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993...........	99,175
»	»	»	12,50%	1- 9-1993...........	98,925
»	»	»	12,50%	1-10-1993...........	99,275
»	»	»	12,50%	1-11-1993...........	99,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,075
»	»	»	12,50%	17-11-1993...........	99,125
»	»	»	12,50%	1-12-1993...........	99,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1994...........	99,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,850
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	100,525
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	96,350
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	95,500
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	95,300
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	95 —
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,125
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	98,025
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,100
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	95,400
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	92,225
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	89,725
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	90,825
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	95,525
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	90,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	91,675
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	94,325
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	89 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	93,150
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	88,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	94,850
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	96,975
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M15060

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

fisica tecnica;
elementi di informatica;
impianti chimici.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

teoria e tecnica del campionamento statistico.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

storia della fisica;
preparazioni di esperienze didattiche I;
calcolo numerico e programmazione II.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

psicologia medica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali:

analisi matematica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biofisica.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria.

Facoltà di ingegneria:

storia dell'architettura e delle tecnologie edilizie.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

diritto delle Comunità europee.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:

antenne e propagazione.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica teorica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esperimentazione fisica I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2647

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto 15 agosto 1989 in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

M.llo capo Salvatore Guadagni, il 3 giugno 1989, in Torino. — Nel corso di un grave incendio sviluppatosi all'interno di un istituto di pena, coordinava i primi interventi di soccorso riuscendo a salvare la vita a numerose detenute, anche a rischio della propria incolumità personale.

Agente di custodia Francesco Rota, il 3 giugno 1989, in Torino. — Nel corso di un grave incendio sviluppatosi all'interno di un istituto di pena, riusciva a liberare alcune detenute con notevole impegno fisico, fino a rimanere intossicato.

Agenti di custodia Cristiano Pes e Roberto Niro, il 3 giugno 1989, in Torino. — Nel corso di un grave incendio sviluppatosi all'interno di un istituto di pena, si prodigava, con sprezzo del pericolo e grande altruismo, nel trasportare al sicuro le detenute, sino a rimanere intossicato.

Appuntato Guardia di finanza Silvano Dal Ben, il 13 ottobre 1988, in Val Senales (Bolzano). — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, si calava sul tetto delle cabine di una funivia, rimaste bloccate, riuscendo a trarre in salvo i due manovratori.

Vice brigadiere di mare della Guardia di finanza Nicola Terminiello, il 2 agosto 1988, in Torre del Greco (Napoli). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a lanciarsi contro una moto in fuga, riuscendo a bloccare due malviventi che avevano perpetrato una rapina ai danni di una donna.

Comandi provinciali dei vigili del fuoco di Massa Carrara, Lucca e La Spezia, il 17 luglio 1988, in Massa Carrara. — Nel corso di un grave incendio sviluppatosi in uno stabilimento industriale, interveniva tempestivamente e, unitamente al personale di altri due comandi provinciali dei vigili del fuoco, si prodigava con abnegazione e perizia nell'opera di spegnimento delle fiamme.

Capo Np. II classe Vincenzo Giua, il 10 luglio 1988, in Martinsicuro (Teramo). — Richiamato da invocazioni d'aiuto, non esitava a gettarsi in mare in soccorso di un bagnante che, privo di sensi, era in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo a riva.

Sottocapo nocchiere di porto Francesco Mercuri, il 24 maggio 1988, in Messina. — Richiamato da invocazioni d'aiuto, non esitava a lanciarsi in acqua in soccorso di una donna che era in procinto di annegare. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo.

Vigile del fuoco Leonardo Cerbai, il 17 aprile 1988, in località Acquacheta del comune di Portico e San Benedetto (Forlì). — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, si tuffava nelle acque di un fiume per soccorrere un giovane che, cadutovi accidentalmente, era in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo a riva.

Brigadieri di Guardia di finanza Giuseppe Romeo e Roberto Zollino, finanzieri di mare Roberto Addis, Domenico Cicco e Adriano Gualandri, il 26 marzo 1988, in Fiumicino (Roma). — Componente di equipaggio di una vedetta di vigilanza marittima chiamata a prestare soccorso ad una imbarcazione che era in procinto di affondare, riusciva coadiuvato dai colleghi, a trarre in salvo i due naufraghi, nonostante le avverse condizioni meteomarine.

Andrea Petelin e Maria Teresa Petelin, il 2 luglio 1987, in Duino (Trieste). — Con sprezzo del pericolo e senza esitazione, si lanciava in mare, unitamente ad altro animoso, per soccorrere un amico che, colto da malore, era scomparso sott'acqua. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto 17 aprile 1990 in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Agente della Polizia di Stato Giuseppe Bruno, il 19 settembre 1989, in Torino. — Dopo aver sfondato la porta di un appartamento, collaborava con un collega nel trarre in salvo un uomo che, aggrappato alla ringhiera di un balcone, era in procinto di cadere nel vuoto.

Sovrintendente principale della Polizia di Stato Andrea Gullotta, il 31 agosto 1989, in Giardini di Naxos. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a lanciarsi in mare in soccorso di un bagnante in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo.

Assistente della Polizia di Stato Pasquale Arcopinto, il 7 agosto 1989, in Jesolo (Venezia). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di un ragazzo che era in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo a riva.

Maresciallo 2ª classe Sebastiano Miranda e aviere scelto Luca Forte, il 20 giugno 1989, in Treviso. — Interveniva tempestivamente sul luogo di un grave incidente stradale per soccorrere il conducente di una motocicletta che era rimasto privo di sensi vicino al veicolo in fiamme. Coadiuvato da altro animoso, provvedeva ad allontanare e a domare l'incendio.

Agenti di custodia maresciallo Sebastiano Abate e vice brigadiere Pietro Coco, il 3 giugno 1989, in Torino. — In occasione di un incendio sviluppatosi all'interno di un istituto di pena, si prodigava con sprezzo del pericolo e nobile altruismo, nel salvataggio di alcune detenute in preda al panico.

Vigile del fuoco ausiliario Alessandro Messa, il 2 maggio 1989, in Castelfranco Veneto. — In occasione di un grave incidente stradale interveniva prontamente in soccorso di una donna rimasta imprigionata all'interno della propria vettura in fiamme, riuscendo a trarla in salvo.

Brigadiere dei carabinieri Bruno Miccadei, il 9 gennaio 1989, in Calcinato (Brescia). — In occasione di un incendio in un'abitazione, non esitava ad introdursi nel locale invaso dalle fiamme ed a trasportare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando, così, più gravi conseguenze.

Carabiniere ausiliario Enrico Segnan e carabiniere Francesco Chirico, il 13 maggio 1988, in San Quirico d'Orcia (Siena). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava ad entrare in un seminterrato invaso dalle fiamme riuscendo, insieme a pari grado, a portare all'esterno due taniche di carburante e olio combustibile, evitando così più gravi conseguenze. Si prodigava, poi, efficacemente nell'opera di spegnimento delle fiamme.

Brigadiere dei carabinieri Gabriele Urso, il 13 maggio 1988, in San Quirico d'Orcia (Siena). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava ad entrare in un seminterrato invaso dalle fiamme, riuscendo insieme a militare dipendente, a portare all'esterno una bombola di gas liquido surriscaldata, evitando così più gravi conseguenze. Si prodigava, poi, efficacemente nell'opera di spegnimento delle fiamme.

Carabiniere Pasqualino Aquino Zannini, il 13 maggio 1988, in San Quirico d'Orcia (Siena). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava ad entrare in un seminterrato invaso dalle fiamme, riuscendo insieme al proprio superiore diretto, a portare all'esterno una bombola di gas liquido surriscaldata, evitando così più gravi conseguenze. Si prodigava, poi, efficacemente nell'opera di spegnimento delle fiamme.

Maresciallo maggiore di mare Giuseppe Calarco, brigadieri di mare Carmelo Nunzio Batia, Pietro Calabrese, Salvatore D'Acquisto e Gaetano Pulvirenti, vice brigadiere di mare Fortunato Catalano, appuntati di mare Giovanni Scarfi e Nicola Zanghi e finanzieri di mare Letterio Arena, Onofrio Bombaci e Domenico Spinella, il 19 aprile 1988, in Acque di Crotone. — Componente di un guardacoste della Guardia di finanza, nel corso di un'operazione anticontrabbando, partecipava con gli altri membri dell'equipaggio alla cattura di una motonave straniera e all'arresto di dieci marittimi.

Vice capo reparto vigili del fuoco Vincenzo Landinetti e capo squadra vigili del fuoco Giovanni De Rosa, il 14 aprile 1985, in Napoli. — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si faceva calare nel cratere del Vesuvio, per soccorrere due militari americani ivi precipitati. Raggiuntili, riusciva, con l'aiuto di altro animoso, a trarre in salvo uno dei malcapitati ancora in vita.

90A2648

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Speranza di lavoro e servizi - Soc. coop. a r.l.», in Malnisio di Montereale Valcellina, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2219 del 18 maggio 1990 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «La Speranza di lavoro e servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Malnisio di Montereale Valcellina, costituita il 25 gennaio 1988 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Elio Bidoli, con studio in Maniago, via Umberto I, cond. De Amicis.

90A2672

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 maggio 1990 concernente: «Iscrizione nella tariffa di vendita di nuovi tipi di confezionamento di fiammiferi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1990)

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 5, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la descrizione degli ultimi due tipi di fiammiferi è rettificata come segue; dove è scritto:

«Familiari *S* 100, (confezione da 24 scatole in pellicola trasparente) ....

Familiari *S* 100 (confezione da 12 scatole in pellicola trasparente) ....»,

si legga:

«Familiari 100 (confezione da 24 scatole in pellicola trasparente) ....

Familiari 100 (confezione da 12 scatole in pellicola trasparente) ....».

90A2673

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria PONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 4 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000